

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - non definitiva (o parziale) - Cumulo di domande fra gli stessi soggetti - Pronuncia su una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Criterio formale di distinzione - Applicabilità - Contrasto tra gli indici di carattere formale - Conseguenze

Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10242 del 19/04/2021 (Rv. 661061 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 278](#), [Cod Proc Civ art 279](#), [Cod Proc Civ art 277](#), [Cod Proc Civ art 340](#), [Cod Proc Civ art 361](#)